

## **REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE FESTE E TRADIZIONI FIORENTINE E DELLA RIEVOCAZIONE STORICA DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO**

*(Delibera C.C. n. 21 del 18.04.2011 modificata con Delibera C.C. n. 23 del 14.05.2012, Delibera C.C. n. 66 del 20.12.2012, Delibera n. 18 del 23.03.2015, Delibera n. 21 del 21.05.2018, Delibera n. 7 del 12 febbraio 2024)*

### **CAPO I OGGETTO, FINALITÀ, PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1 – OGGETTO**

1. Il presente Regolamento individua i principi, le finalità e gli indirizzi organizzativi secondo cui, coerentemente con quanto espresso dal proprio Statuto, il Comune di Firenze valorizza e favorisce iniziative che costituiscono patrimonio culturale della Città in quanto fondate sulla tradizione storica locale, con particolare riferimento al Calcio Storico Fiorentino e a tutte le feste e le rievocazioni storiche che si fondano sulla memoria e sul valore collettivo della comunità territoriale.

#### **ART. 2 – PRINCIPI E FINALITÀ**

Finalità principale delle attività oggetto del presente Regolamento è sostenere, valorizzare e trasmettere alle generazioni future le tradizioni storico-culturali del territorio.

L'organizzazione delle iniziative di rievocazione storica e delle feste e tradizioni cittadine, in quanto rappresentative di una memoria collettiva, deve trovare massimo radicamento nella comunità territoriale, con l'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini o gruppi di cittadini (anche riuniti in associazioni) che si riconoscano quale "comunità di eredità" dell'iniziativa e che pertanto desiderano, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerla e trasmetterla alle generazioni future.

La rappresentazione scenica caratterizzante le iniziative di rievocazione storica deve sempre fondarsi su saperi storici acquisiti e su evidenze documentarie.

L'organizzazione deve garantire il carattere aggregativo e inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale.

L'organizzazione avviene nel costante tentativo di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione, nonché ad elementi che promuovano la rappresentanza del territorio, in Italia e nel mondo. A tale ultimo scopo l'Amministrazione Comunale può organizzare dette iniziative anche fuori dal territorio comunale o nazionale.

Tutti coloro che concorrono, anche in via volontaria, al sostegno e alla promozione delle iniziative di rievocazione storica e delle feste e tradizioni cittadine, sono soggetti all'osservanza del presente Regolamento e sono tenuti a mantenere durante le manifestazioni una condotta conforme ai principi della lealtà, cavalleria, rettitudine e

decoro dovuto alla Città che in quel momento rappresentano.

### **ART. 3 - TITOLARITÀ DELL'IMMAGINE STORICA DELLA CITTÀ**

La titolarità dell'immagine storica della Città di Firenze con tutti i suoi vessilli, insegne, stemmi, emblemi, armi e armature, bandiere, gonfaloni, costumi, vestiario, colori, musiche e testi appartiene in via esclusiva al Comune di Firenze che la tutela e gestisce.

Il Comune di Firenze protegge l'immagine storica della Città in tutti i suoi elementi sopra specificati e gestisce, con finalità di promozione e valorizzazione, la riproduzione e la commercializzazione di quanto protetto (es. gestione dei diritti audiovisivi; merchandising, brand, ecc...).

Il Comune di Firenze, tramite specifici accordi, può riconoscere alle associazioni impegnate nell'attività di rievocazione storica - quale riconoscimento delle funzioni istituzionali svolte in via sussidiaria - il diritto (esclusivo o non esclusivo) alla riproduzione e/o alla commercializzazione di tutti o di parte dei diritti di immagine riferibili alla specifica iniziativa cui le associazioni stesse sono parte.

### **ART. 4 - FORME DI GOVERNANCE DELLE INIZIATIVE**

La *governance* di ciascuna iniziativa di rievocazione storica o di ciascuna festa e tradizione cittadina può avvenire attraverso diverse forme, in ogni caso con l'ampio coinvolgimento del tessuto sociale nella progettazione e nello svolgimento della manifestazione.

A tal fine il Comune può:

- assumere l'organizzazione diretta della manifestazione, anche col coinvolgimento di associazioni o gruppi di cittadini con cui disciplinare accordi di partenariato;
- costituire specifici soggetti giuridici rappresentativi della tradizione (es. Consorzio, Fondazione ecc...);
- partecipare, anche con forme di sostegno previste dai vigenti regolamenti comunali, alla buona riuscita della manifestazione nei casi in cui la titolarità dell'iniziativa e la relativa responsabilità organizzativa siano riconosciute storicamente in capo a specifiche associazioni a tal fine costitutesi (es. Palio del Baluardo ed altre manifestazioni appartenenti al calendario delle feste tradizionali della Città).

### **ART. 5 – IL CONSIGLIO PER LE FESTE E LE TRADIZIONI FIORENTINE**

Quale specifico organo di indirizzo e controllo in ordine al rispetto dei principi e delle finalità di cui al presente Regolamento è istituito il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine.

Il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine è presieduto e convocato dal Sindaco o suo delegato ed è composto, di diritto, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai Capigruppo delle forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, dai Presidenti dei Quartieri, dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino e dal Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina. Possono essere invitati a partecipare, in relazione agli

argomenti all'ordine del giorno, i Presidenti delle Associazioni dei Colori, i capigruppo del Corteo e le Figure d'Ordine.

Il suddetto Consiglio è convocato su iniziativa del Sindaco o suo delegato, ovvero su richiesta del Comitato del Calcio Storico, dei Capigruppo che rappresentino almeno un quinto del numero complessivo dei componenti del Consiglio Comunale, ovvero di tre Presidenti di Quartiere.

Il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine si riunisce per:

- esprimere indirizzi in merito al calendario delle feste e delle tradizioni fiorentine e al relativo svolgimento, anche proponendo misure di sviluppo degli stessi eventi per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- proporre modifiche al presente Regolamento ovvero esprimere pareri sulla modifica dello stesso;

Su tali proposte, indirizzi e pareri il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine si esprime in maniera articolata dando conto, tramite il verbale della seduta, della posizione di ciascun componente intervenuto e/o dell'eventuale sintesi finale effettuata dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine, nell'esercizio della competenza attribuitagli al successivo art. 21, può inoltre deliberare - previo parere del Comitato del Calcio Storico e previo parere tecnico del responsabile del servizio comunale competente per le tradizioni fiorentine – modifiche ed integrazioni agli Allegati Tecnici riportati in calce al presente Regolamento.

Le deliberazioni in ordine alle modifiche ed integrazioni di cui al precedente capoverso nonché le deliberazioni di cui al penultimo capoverso dell'art. 8 del presente Regolamento si ritengono adottate quando è raggiunto il consenso dei Capigruppo consiliari che rappresentano la maggioranza del numero complessivo dei componenti del Consiglio Comunale. Gli altri componenti del Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine partecipano alla discussione senza diritto di voto.

## **CAPO II CALCIO STORICO FIORENTINO**

### **ART. 6 – OGGETTO**

Il presente Capo individua i principali aspetti della disciplina che regola il gioco del Calcio Storico Fiorentino, i principali indirizzi organizzativi ed i ruoli e le relative funzioni dei soggetti che collaborano allo svolgimento della relativa rievocazione, considerata la principale rievocazione storica organizzata nel contesto delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine.

## ART. 7 – I COLORI

I Colori sono identificati con i quattro Quartieri dell'antico centro storico della città corrispondenti agli Azzurri per Santa Croce, ai Bianchi per Santo Spirito, ai Rossi per Santa Maria Novella e ai Verdi per San Giovanni.

Al di fuori del centro storico della città, per progressivo consolidamento sociale, le circoscrizioni 2, 3, 4 e 5 si identificano rispettivamente con i Verdi, i Bianchi, i Rossi e gli Azzurri.

Ogni Colore è rappresentato da una Associazione (di seguito "Associazione di Colore") costituita con atto pubblico e secondo le norme previste dagli artt. 14 e seguenti del cod. civ., il cui statuto dovrà essere conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

Le Associazioni di Colore, in quanto storicamente rappresentative di una componente fondamentale della comunità di eredità del Calcio Storico Fiorentino, sono riconosciute dal Comune di Firenze quali soggetti costitutivi della manifestazione stessa, chiamati a svolgere compiti imprescindibili per il pieno esercizio delle funzioni istituzionali del Comune in materia di conservazione e valorizzazione delle tradizioni storiche locali.

Gli Statuti delle Associazioni di Colore devono garantire la partecipazione nelle decisioni di tutti i cittadini interessati, prevedendo la massima rappresentatività dei propri organi deliberanti e prevedendo altresì che le cariche sociali siano sempre espressione dell'assemblea dei soci. Gli Statuti devono prevedere inoltre che la programmazione e la realizzazione delle attività delle Associazioni di Colore sia effettuata d'intesa col Comune di Firenze.

Le Assemblee elettive delle Associazioni di Colore provvedono alla elezione – tra i soci in possesso dei requisiti di cui all'Allegato Tecnico C riportato in calce al presente Regolamento - delle seguenti figure istituzionali: Presidente, Vice Presidente, Capitano, Alfiere, Consiglieri, Allenatore, i quali compongono il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione ed è responsabile delle attività della stessa. Nei confronti del Comune di Firenze è responsabile del perseguimento da parte dell'Associazione delle finalità istituzionali di cui all'art 2 e dell'assolvimento dei compiti di cui all'art. 8 del presente Regolamento, nonché garante che la condotta dell'Associazione e dei suoi tesserati sia improntata alla correttezza, al rispetto dei valori della tradizione che gli stessi rappresentano, e alla lealtà sportiva.

In caso di giustificata assenza del Presidente dell'Associazione di Colore le funzioni e le responsabilità di quest'ultimo sono assunte, con pieno potere decisionale a tutti i livelli, dal Vice Presidente.

I compiti del Capitano, dell'Alfiere, dei Consiglieri e dell'Allenatore sono indicati nell'Allegato Tecnico C riportato in calce al presente Regolamento.

Le Associazioni di Colore sono responsabili oggettivamente del comportamento violento e sleale tenuto dai propri tifosi all'interno dell'impianto ove si svolgono le partite (per esempio lancio di oggetti, invasione di campo, lancio di petardi).

L'attività delle Associazioni di Colore è svolta col sostegno dell'Amministrazione Comunale nelle forme previste dal successivo art. 8 del presente Regolamento e con eventuali mezzi propri dell'Associazione stessa, comunque con autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria di quest'ultima e quindi senza responsabilità alcuna in capo al Comune di Firenze.

## **ART. 8 – COMPITI ISTITUZIONALI DEI COLORI**

Costituiscono compiti istituzionali delle Associazioni di Colore, in quanto svolti in via sussidiaria per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali sopra descritte, le attività volte, per quanto di competenza:

- a) ad assicurare la rievocazione storica del Gioco del Calcio Fiorentino, disputando il Torneo, curando nel corso dell'anno un'adeguata preparazione sportiva della squadra, e garantendo nel tempo il ricambio generazionale dei calcianti;
- b) ad assicurare la realizzazione delle ulteriori iniziative della tradizione fiorentina promosse o organizzate dall'Amministrazione Comunale o comunque parte del calendario delle feste e delle tradizioni cittadine, coerentemente con gli atti di programmazione del Comune;
- c) a realizzare iniziative - per le quali l'Amministrazione Comunale abbia manifestato il proprio interesse - finalizzate al rafforzamento del rapporto di appartenenza e di identificazione (di valenza anche sociale e solidaristica) sussistente tra i territori circoscrizionali di riferimento e le Associazioni di Colore (es. tradizionali cene in Piazza antecedenti al Torneo; cena dei vincitori; specifiche iniziative di rilievo sociale svolte nel quartiere ecc...);
- d) a supportare attivamente le iniziative dell'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione e alla diffusione della conoscenza del Calcio Storico, sia in ambito locale (es. ambito scolastico e turistico) che in ambito nazionale ed internazionale;
- e) a garantire, per quanto di competenza, l'efficace esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione economica dei diritti di immagine e dei diritti audiovisivi relativi al Calcio Storico, anche adoperandosi nell'esecuzione di contratti di cessione dei suddetti diritti stipulati dal Comune con soggetti terzi. A tal fine le Associazioni di Colore consentono anche, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'ingresso di detti terzi alla sede e al campo di allenamento per l'effettuazione di riprese e interviste.

Per l'adempimento dei compiti istituzionali di cui al precedente comma il Comune di Firenze, attraverso apposite convenzioni, assegna in concessione d'uso gratuita a ciascuna Associazione di Colore, possibilmente nel Quartiere di riferimento, immobili di proprietà comunale da adibire a sede e a campo di allenamento. Nell'ambito delle medesime convenzioni l'Amministrazione Comunale potrà altresì farsi carico delle utenze di detti immobili (acqua, energia elettrica, gas) in quanto funzionali ai compiti istituzionali sopra descritti. Resta comunque a carico delle Associazioni di Colore la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in concessione.

Le Associazioni di Colore sono altresì di regola assegnatarie di risorse comunali, individuate anno per anno dall'Amministrazione Comunale, destinate all'adempimento delle attività istituzionali di cui al presente articolo. Dette risorse sono individuate, su base triennale, in sede di approvazione del bilancio comunale, nei limiti delle capacità di spesa, tenuto conto del dato storico in possesso dell'Amministrazione relativo alle

continuità nell'adempimento da parte delle Associazioni stesse dei doveri istituzionali sopra descritti, nonché dell'eventuale incremento delle entrate nel bilancio comunale derivante da cessione dei diritti d'immagine del Calcio Storico e/o da sponsorizzazioni finanziarie acquisite anche col supporto delle Associazioni di Colore.

Modalità e tempi di rendicontazione delle risorse assegnate sono individuati dalla Giunta Comunale. La mancata o parziale rendicontazione comporta la revoca totale o parziale dell'assegnazione per l'anno in corso, anche attraverso recupero sulle assegnazioni per gli anni successivi.

Il Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine, qualora ravvisi la violazione del presente Regolamento o il mancato adempimento di uno o più dei doveri istituzionali di cui al presente articolo da parte dell'Associazione di Colore o delle sue figure istituzionali, può deliberare in ogni momento la revoca della concessione degli immobili comunali e/o la revoca o la sospensione di tutto o parte delle risorse assegnate o da assegnare.

L'assegnazione delle risorse di cui sopra non preclude alle Associazioni di Colore di essere destinatarie di ulteriori fondi, in forma di contributo, da parte dell'Amministrazione Comunale, purché destinati a progetti di natura sociale, culturale o sportiva non riconducibili ai doveri istituzionali sopra descritti, compatibilmente con lo Statuto di ogni singola Associazione e comunque secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a persone ed enti pubblici e privati.

## **ART. 9 – I CALCIANTI. REQUISITI, OBBLIGHI, GARANZIE**

I Calcianti sono coloro che, con la loro prestazione sportiva, assicurano la rappresentazione storico-rievocativa del Calcio Storico Fiorentino e il perpetuarsi della tradizione del Gioco del Calcio Fiorentino.

La loro partecipazione, attraverso le Associazioni di Colore, alla rievocazione storica del Calcio Storico Fiorentino è condizionata alla presenza dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) essere nati a Firenze ovvero residenti per almeno 10 anni anche cumulativi nel Comune di Firenze o in altro Comune della Città Metropolitana di Firenze;
- c) possesso di certificato medico che attesti l'idoneità allo svolgimento della specifica attività o comunque di idoneità sportiva agonistica in corso di validità;
- d) non avere riportato condanna penale definitiva a pena superiore a mesi 6 di reclusione o di arresto per delitti non colposi o contravvenzioni nonché qualsiasi pena superiore a 6 mesi sia detentiva che pecuniaria per reati in materia di armi e quelli non colposi di cui al libro secondo, titolo 12, capo I codice penale per fatti commessi entro 10 anni dalla data di presentazione della domanda di tesseramento. Il conseguimento della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p. fa venire meno gli effetti preclusivi derivanti dalla sentenza di condanna.

L'accertamento dei requisiti ed il conseguente tesseramento attestante la qualifica di "Calciante del Calcio Storico Fiorentino" sono a cura e sotto l'esclusiva responsabilità, a tutti gli effetti, del Presidente dell'Associazione di Colore cui il richiedente è iscritto. Il Presidente dell'Associazione di Colore tratta e conserva la relativa documentazione secondo modalità rispettose della vigente normativa sulla privacy.

Esclusivamente i calcianti validamente tesserati possono prendere parte alle partite istituzionali del Calcio Storico Fiorentino. La sopravvenuta perdita di uno dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo fa venire meno la validità del tesseramento.

Col tesseramento il Calciante accetta di assumere ogni obbligo derivante dal presente Regolamento e s'impegna a partecipare a titolo volontario e gratuito alle iniziative istituzionali di rievocazione del Calcio Storico Fiorentino ed ai relativi allenamenti. Nessun compenso è dovuto ai tesserati per le prestazioni effettuate, salvo quanto potrà essere diversamente deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine.

Modalità, vincoli e durata del tesseramento sono individuati nell'Allegato Tecnico E riportato in calce al presente Regolamento.

Il comportamento dei Calcianti, sia nel Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sia durante lo svolgimento delle partita, deve trasmettere un'immagine di fermezza, di orgoglio e di fierezza, affinché si comprenda lo spirito esatto che anima le loro gesta, nonché essere sempre rispettoso del presente Regolamento e delle regole di gioco, e comunque mai antisportivo nei confronti dell'avversario. Comportamenti difforni sono segnalati dagli organi competenti e giudicati dalla Commissione Disciplinare che potrà emettere i provvedimenti previsti nell'Allegato Tecnico G riportato in calce al presente Regolamento.

I Calcianti che dovessero essere raggiunti da misure di restrizione della libertà personale disposte dall'Autorità Giudiziaria, anche per fatti non attinenti alle manifestazioni oggetto del presente Regolamento, non potranno in alcun modo partecipare al gioco e/o alla sfilata del Corteo Storico, per tutta la durata dell'inibizione.

Fermo restando l'obbligo delle Associazioni di Colore di assicurare i propri associati secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Comune di Firenze provvede a stipulare una polizza infortuni aggiuntiva a copertura dei rischi (morte, invalidità permanente, invalidità temporanea) cui possono incorrere i Calcianti nello svolgimento delle iniziative di rievocazione storica del Calcio Storico Fiorentino e delle relative attività di allenamento. A tal fine ciascun Presidente di Associazione di Colore redige e tiene aggiornato l'elenco dei soggetti iscritti all'Associazione che – tesserati o non ancora tesserati - prendono parte agli allenamenti di preparazione al Torneo del Calcio Storico o comunque ammessi alle attività di formazione di nuovi Calcianti. Il livello di copertura assicurata (tipologia di garanzie, massimali, franchigie) dovrà essere almeno conforme a quello obbligatoriamente previsto dalla normativa *pro tempore* vigente a carico delle società sportive dilettantistiche per i propri atleti.

## **ART. 10**

### **IL PRESIDENTE DEL CALCIO STORICO FIORENTINO E IL COMITATO PER IL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO**

Il Calcio Storico Fiorentino è presieduto da un Presidente nominato dal Sindaco con autonoma competenza per le decisioni inerenti al corretto svolgimento del Torneo di San Giovanni e di tutte le altre eventuali partite o manifestazioni istituzionali di calcio storico dallo stesso autorizzate. Lo stesso, nell'esercizio delle sue funzioni, tenuto conto degli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine, convoca e presiede il Comitato del Calcio Fiorentino, sede di coordinamento organizzativo

delle suddette manifestazioni, composto anche dai Presidenti delle Associazioni dei Colori e dal responsabile dell'ufficio comunale preposto alla gestione delle Tradizioni Fiorentine. Il Comitato svolge altresì funzioni consultive nei casi in cui il presente Regolamento lo prevede.

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, con funzioni di supporto tecnico, il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, il Maestro di Campo e le ulteriori figure di cui all'Allegato Tecnico B riportato in calce al presente Regolamento, nonché i rappresentanti delle eventuali società cui sono affidati servizi organizzativi della manifestazione o la trasmissione televisiva della stessa.

Il Presidente del Calcio Storico Fiorentino resta in carica per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco che lo ha nominato, e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente.

Al Presidente del Calcio Storico Fiorentino compete in particolare:

- a) dettare indirizzi organizzativi per il corretto svolgimento del Torneo di San Giovanni, tenuto conto dei principi e delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché di quanto eventualmente espresso in proposito dai documenti programmatici del Comune, dal Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine e dal Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino;
- b) assicurare la massima collaborazione tra il Comune di Firenze e le Associazioni di Colore, anche verificando siano garantite, secondo il presente Regolamento, le forme di sostegno necessarie per l'adempimento dei compiti istituzionali delle Associazioni stesse.
- c) promuovere ogni iniziativa a tutela dell'immagine del Calcio Storico e dei relativi protagonisti;
- d) vigilare che le Associazioni siano rispettose del presente Regolamento;
- e) controllare, anche attraverso propri delegati formalmente incaricati per tale compito, che i calcianti individuati dalle Associazioni di Colore per le partite del Torneo di San Giovanni siano tutti validamente tesserati ai sensi dell'art 9 del presente Regolamento;
- f) nominare i membri delle Commissioni disciplinari di cui al successivo art. 18 e garantirne l'operatività e la funzionalità;
- g) nominare, di propria iniziativa o su proposta del Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine, gruppi di lavoro o commissioni per l'analisi di un particolare evento o manifestazione ovvero su forme alternative di *governance* del Calcio Storico Fiorentino da sottoporre al parere del suddetto Consiglio ed eventualmente all'approvazione dei competenti organi comunali;
- h) esercitare le funzioni decisoria, consultiva e di indirizzo attribuite al Presidente del Calcio Storico Fiorentino da specifiche disposizioni del presente Regolamento.

## **ART. 11 ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO DI SAN GIOVANNI**

Fatta salva la possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione Comunale di una diversa forma di *governance*, il Torneo di San Giovanni è organizzato dal Comune di Firenze attraverso un ufficio allo scopo individuato nell'organigramma dell'Ente, secondo gli indirizzi organizzativi espressi dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino, compatibilmente con le previsioni di bilancio e comunque, in applicazione del principio di efficienza, anche valorizzando economicamente i diritti di immagine del Calcio Storico e del relativo *brand*, nonché facendo ricorso a sponsorizzazioni tecniche e/o finanziarie.

Il Comune di Firenze, anche attraverso appositi affidamenti o affidando la complessiva organizzazione a terzi, assicura in particolare l'allestimento del campo di gioco e delle tribune nonché la predisposizione e la realizzazione del piano di sicurezza relativo all'evento. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della piazza in cui si svolge l'evento, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione.

Le Associazioni di Colore e i Gruppi del Corteo della Repubblica Fiorentina, sotto la responsabilità dei rispettivi Presidenti e Capigruppo, e col coordinamento rispettivamente del Presidente del Calcio Storico e del Direttore del Corteo, curano l'organizzazione della rappresentazione storico-rievocativa del Calcio Storico Fiorentino, assicurando che le partite si svolgano - con correttezza, lealtà sportiva e rispetto per l'avversario, e pertanto rendendo onore all'immagine della Città - secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultano dai documenti storici, opportunamente ed attentamente rivisitate per tener conto del mutamento dei tempi.

Previo parere del Presidente del Calcio Storico Fiorentino e compatibilmente con le previsioni di bilancio, la Giunta Comunale determina il prezzo dei biglietti di accesso alle partite del Torneo del Calcio Storico Fiorentino, definendo altresì misure opportune per agevolare la presenza tra gli spettatori - anche attraverso biglietti gratuiti e ridotti - di coloro che, singolarmente o per mezzo di gruppi o associazioni, si adoperano per promuovere e valorizzare l'eredità culturale della rievocazione e renderne possibile il migliore svolgimento.

Per le medesime finalità di cui al precedente capoverso, il Presidente del Calcio Storico Fiorentino, sentito il Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino, può stabilire una quota di biglietti di accesso alle partite su cui riconoscere un diritto di prelazione alle Associazioni di Colore in favore dei soci di queste ultime e ai tesserati del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

La Giunta Comunale delibera altresì, previo parere del Presidente del Calcio Storico Fiorentino, modalità e condizioni di cessione dei diritti audiovisivi nonché della gestione degli ulteriori diritti di immagine legati al Calcio Storico Fiorentino.

## **ART. 12 CONTROLLI ANTIDOPING**

Il Comune di Firenze predispone ed organizza in loco il controllo antidoping da effettuarsi – all'interno delle sostanze di cui alla lista WADA - ad almeno tre calcianti, estratti a sorte, per ciascuna squadra dopo ciascuna delle tre partite del Torneo di San Giovanni. Il Presidente del Calcio Storico può disporre che il controllo sia esteso, in relazione alle medesime sostanze o solo a parte di esse, sempre previo sorteggio, ad un numero maggiore di calcianti, sia dopo la partita che nei giorni antecedenti. Le modalità di effettuazione dei controlli sono disciplinate nell'Allegato Tecnico H riportato in calce al presente Regolamento.

## **ART. 13 – CALENDARIO DELLE PARTITE DEL TORNEO DI SAN GIOVANNI**

Le partite del Torneo di San Giovanni si svolgono a Firenze, tradizionalmente in Piazza Santa Croce quale sede della rievocazione storica della Partita dell'Assedio del 17 febbraio 1530.

Il Torneo si compone di tre partite: due eliminatorie e una finale per l'aggiudicazione della vittoria. Quest'ultima si svolge tradizionalmente nella giornata del 24 Giugno, festività di San Giovanni Battista, Patrono di Firenze; le eliminatorie nel mese di giugno, in giorni diversi antecedenti alla finale di almeno sette giorni. Per ogni partita il Sindaco designa, d'intesa con il Presidente del Calcio Storico Fiorentino, il "Magnifico Messere" e la "Leggiadra Madonna" a cui è dedicata la partita.

Gli accoppiamenti delle partite eliminatorie sono effettuati normalmente per sorteggio la mattina del giorno di Pasqua in occasione della cerimonia dello Scoppio del Carro, alla presenza del Presidente del Comitato del Calcio Fiorentino o suo delegato, del Maestro di Campo, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e dei Capitani delle squadre accompagnati dai rispettivi Alfieri.

Sulla base di quanto ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente del Calcio Storico, sentito il Comitato dallo stesso presieduto, stabilisce il calendario delle partite del Torneo. In presenza di cause di forza maggiore, per motivate esigenze organizzative o comunque per motivi di interesse pubblico, previo parere del Comitato, il Presidente può eccezionalmente disporre che il Torneo si svolga validamente in un luogo, in date e/o secondo un numero di partite diversi da quelli tradizionali sopra indicati.

## **CAPO III**

### **IL CORTEO STORICO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA**

#### **ART. 14 – OGGETTO**

Il presente Capo individua i principali aspetti della disciplina che regola le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, nonché i ruoli e le relative funzioni dei soggetti che ne sono parte.

#### **ART. 15 – COMPOSIZIONE DEL CORTEO E CAPIGRUPPO**

Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina è composto da Figure e Gruppi con abiti della tradizione cinquecentesca, secondo una rappresentazione il più possibile fedele alle fonti storiche sul periodo dell'assedio militare di Firenze ad opera dell'imperatore Carlo V e sulla "partita dell'Assedio" (17 febbraio 1530). Le Figure Singole e i Gruppi che compongono il Corteo sono elencati nell'Allegato Tecnico A riportato in calce al presente Regolamento.

Ogni Gruppo del Corteo Storico della Repubblica è diretto dal Capogruppo, eletto in seno al Gruppo per cinque anni e sempre rieleggibile, il quale è responsabile della specifica attività rievocativa propria del Gruppo e del comportamento dei componenti, e rappresenta

lo stesso di fronte all'Amministrazione Comunale e agli organi e alle autorità di cui al presente Regolamento.

La partecipazione al Corteo in qualità di figurante è attestata da un tesseramento rilasciato dal Direttore del Corteo Storico previa verifica dei seguenti requisiti:

- a) essere maggiorenni e non aver superato il limite di età di anni 75. Il Direttore del Corteo, previo formale assenso di chi ne esercita la potestà genitoriale, può ammettere, con nullatenuta scritta, la partecipazione di minori di età non inferiore ai 10 anni;
- b) essere in possesso di certificazione medica attestante l'idoneità alla specifica attività o comunque per attività sportiva non agonistica in corso di validità.

Agli effetti del presente Regolamento sono parte integrante del Corteo, con compiti di supporto tecnico ed organizzativo, anche gli ex figuranti entrati, tramite specifico tesseramento, nel "Ruolo d'Onore" del Corteo stesso. Requisiti e modalità di tesseramento per tale ruolo sono definiti nel richiamato Allegato Tecnico A.

Col tesseramento al Corteo l'interessato accetta di assumere ogni obbligo derivante dal presente Regolamento e s'impegna a partecipare a titolo volontario e gratuito alle attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina ed ai relativi allenamenti qualora previsti dal Gruppo di appartenenza. Nessun compenso è dovuto ai tesserati per le prestazioni effettuate, salvo quanto potrà essere diversamente deliberato dalla Giunta Comunale su proposta del Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine.

## **ART. 16 – COMPITI ISTITUZIONALI**

Costituiscono compiti istituzionali del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina e dei relativi componenti, in quanto svolti in via sussidiaria per garantire il perseguimento delle finalità istituzionali sopra descritte:

- a) partecipare alle manifestazioni istituzionali programmate dal Comune di Firenze, in rappresentanza della Città e nell'ordine che sarà predisposto di volta in volta, secondo le indicazioni del Direttore del Corteo Storico. La partecipazione del Corteo a manifestazioni organizzate da terzi e non rientranti nel programma istituzionale è disciplinato da apposito atto della Giunta Comunale.
- b) curare nel corso dell'anno un'adeguata preparazione tecnica ed atletica in relazione alle diverse figure che compongono il Corteo, e garantire nel tempo il ricambio generazionale dei figuranti;
- c) collaborare alle iniziative istituzionali finalizzate al rafforzamento del rapporto di appartenenza e di identificazione (di valenza anche sociale e solidaristica) col territorio;
- d) supportare attivamente le iniziative dell'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione e alla diffusione della conoscenza delle tradizioni storiche fiorentine, sia in ambito locale (es. ambito scolastico e turistico) che in ambito nazionale ed internazionale;
- e) garantire, per quanto di competenza, l'efficace esercizio da parte dell'Amministrazione Comunale delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione economica dei diritti di immagine e dei diritti audiovisivi relativi al Calcio Storico e alle altre tradizioni storiche fiorentine, anche adoperandosi nell'esecuzione di contratti di cessione dei suddetti diritti stipulati dal Comune con soggetti terzi (es. consentire, su richiesta dell'Amministrazione, alle riprese degli allenamenti o alle interviste ai figuranti).

A fronte delle descritte esigenze di preparazione atletica e tecnica, o comunque per l'esercizio dei compiti istituzionali di cui al presente articolo, il Comune di Firenze può

individuare idonei immobili o spazi di proprietà comunale concedendone l'uso gratuito, anche in via non esclusiva e non continuativa, ai Gruppi che ne necessitano o alle Associazioni costituite in rappresentanza dei Gruppi stessi. Nell'ambito delle relative convenzioni l'Amministrazione Comunale potrà altresì farsi carico delle utenze di detti immobili (acqua, energia elettrica, gas) in quanto funzionali ai compiti istituzionali sopra descritti. Resta comunque a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in concessione laddove assegnati in via esclusiva e continuativa.

Il Comune di Firenze provvede a stipulare una polizza infortuni a copertura dei rischi (morte, invalidità permanente, invalidità temporanea) cui possono incorrere i soggetti parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina nello svolgimento delle attività del Corteo stesso.

### **ART. 17 – IL DIRETTORE DEL CORTEO**

Ai fini del coordinamento complessivo del Corteo, il Sindaco, su proposta del Presidente del Calcio Storico, nomina il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, il quale in particolare:

- gestisce, anche attraverso propri delegati formalmente incaricati per tale compito, il tesseramento di cui all'art. 15 del presente Regolamento, trattando e conservando la relativa documentazione secondo modalità rispettose della vigente normativa sulla privacy;
- seleziona e controlla tutte le attività del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sia quelle ordinarie previste dalla programmazione annuale, che quelle straordinarie ove è richiesta la presenza del Corteo o parte di esso;
- cura l'organizzazione del Corteo e la scelta dei figuranti;
- definisce per ogni manifestazione gli organici necessari alla partecipazione del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- promuove la partecipazione di tutti i Gruppi del Corteo garantendone in ogni caso il più equo e vasto coinvolgimento;
- coordina il corretto svolgimento della sfilata del Corteo durante le manifestazioni;
- collabora col Presidente del Calcio Storico alle attività e alle iniziative volte alla valorizzazione del Calcio Storico Fiorentino;
- rappresenta il Corteo nell'ambito del Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Fiorentine, nonché nel Comitato del Calcio Storico Fiorentino laddove convocato;
- segnala alla competente Commissione Disciplinare ogni violazione al Regolamento per quanto concerne i partecipanti al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

Il Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina resta in carica per un periodo pari a quello del mandato del Sindaco che lo ha nominato, e comunque fino alla nomina del nuovo Direttore.

### **ART. 18 – COSTUMI DEL CORTEO**

I figuranti del Corteo indossano il costume proprio della figura rappresentata. I costumi sono conservati dal Comune di Firenze, che ne tiene l'inventario e gestisce la consegna ed il ritiro ai figuranti in occasione di ciascuna uscita del Corteo.

Chiunque indossa un costume è tenuto, durante le manifestazioni, a portarlo nella sua completezza con ordine e dignità, impegnandosi a custodirlo e tutelarlo da danni e furti fino al momento della riconsegna. I Capigruppo si impegnano a controllare che i componenti del proprio Gruppo eseguano con scrupolo il suddetto obbligo di custodia e tutela e, al termine di ogni manifestazione, verificano che non vi siano danneggiamenti e/o ammanchi, e nel caso lo comunicano immediatamente al Direttore del Corteo.

In caso di mancata custodia del costume e conseguente perdita o danneggiamento il responsabile risponderà dei danni all'Amministrazione Comunale e sarà deferito, su richiesta del Direttore del Corteo Storico, alla Commissione Disciplinare. La mancata corretta vigilanza da parte del Capogruppo potrà portare al riconoscimento di una responsabilità dello stesso nei confronti dell'Amministrazione Comunale e al deferimento alla medesima Commissione Disciplinare.

L'uso privato o improprio dei costumi è sanzionato secondo le modalità e le conseguenze di cui all'Allegato Tecnico G riportato in calce al presente Regolamento.

## **CAPO IV ORGANI DI DISCIPLINA E SANZIONI**

### **ART. 18 – ORGANI DI DISCIPLINA**

Sono organi di disciplina con competenza in ordine alla violazione degli obblighi e dei doveri da parte dei tesserati di cui al presente Regolamento:

- a) la Commissione Disciplinare, quale organo collegiale di prima istanza;
- b) la Commissione d'Appello, quale organo collegiale di seconda istanza.

Dette Commissioni operano in piena autonomia ed è affidato al Presidente del Calcio Storico il compito di garantirne l'operatività e la funzionalità.

I membri delle Commissioni di cui sopra sono nominati dal Presidente del Calcio Storico secondo i criteri di cui all'Allegato Tecnico F riportato in calce al presente Regolamento. L'appartenenza alle Commissioni di primo e secondo grado è incompatibile con ogni altro incarico nell'ambito del Calcio Fiorentino e del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

### **ART. 19 – SANZIONI**

Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite dagli organi di disciplina di cui al precedente articolo secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le sanzioni previste negli Allegati Tecnici G e H riportati in calce al presente Regolamento.

**CAPO V**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E MODIFICA DEGLI ALLEGATI TECNICI**  
**AL REGOLAMENTO**

**ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento e gli Allegati Tecnici riportati in calce al presente atto entrano in vigore con l'esecutività delle deliberazione che li approva, sostituendo in tutto la disciplina contenuta nel Regolamento di organizzazione e disciplina delle Feste e Tradizioni Fiorentine e della rievocazione storica del gioco del Calcio Fiorentino (approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 18.04.2011 e modificato con successive deliberazioni n. 23 del 14.05.2012, n. 66 del 20.12.2012, n. 25 del 27.05.2013, n. 18 del 23.03.2015 e n. 21 del 21/05/2018) e la disciplina contenuta nel Regolamento Antidoping delle Feste e Tradizioni Fiorentine e del Calcio Fiorentino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 15.05.2006.

**ART. 21 – MODIFICA DEGLI ALLEGATI TECNICI AL REGOLAMENTO**

Nei limiti di compatibilità con le precedenti disposizioni del presente Regolamento, la modifica e l'integrazione degli Allegati Tecnici riportati in calce al presente atto è devoluta alla competenza del Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine il quale delibera in proposito nelle modalità di cui all'art. 5.

Le modifiche e le integrazioni di cui sopra, deliberate dal Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine, entrano in vigore con l'esecutività della determinazione di ratifica del responsabile del servizio comunale competente per le tradizioni fiorentine.

# **ALLEGATI TECNICI**

**ALLEGATO A - COMPOSIZIONE DEL CORTEO STORICO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA**

**ALLEGATO B - DEFINIZIONE DEI RUOLI DEI COMPONENTI IL GRUPPO DELLE FIGURE D'ORDINE**

**ALLEGATO C - RUOLI ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE DI COLORE**

**ALLEGATO D - DISPOSIZIONI TECNICHE, SVOLGIMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO, E COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI**

**ALLEGATO E - DURATA E VINCOLI DEL TESSERAMENTO**

**ALLEGATO F - ORGANI DI DISCIPLINA**

**ALLEGATO G – SANZIONI**

**ALLEGATO H - CONTROLLI ANTIDOPING TRA LE SOSTANZE INCLUSE NELLA LISTA WADA E RELATIVE SANZIONI**

## ALLEGATO A

### COMPOSIZIONE DEL CORTEO STORICO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA

Nella sua composizione integrale il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina è composto dai seguenti Gruppi e dalle seguenti Figure:

*Gonfalone di Firenze e Famiglia di Palazzo*  
*Sergenti degli Otto di Guardia e di Balìa*  
*Araldo della Signoria e suo Bandieraio*  
*Maestro di Campo*  
*Scorta del Maestro di Campo*  
*Capitano di Guardia del Distretto e del Contado*  
*Bandieraio di Firenze*  
*Paggetto o Gonfaloniere del Palio*  
*Bandierai della Repubblica*  
*Pallaio*  
*Giudice Commissario, Giudice Arbitro, Arbitri, Giudici di Campo*  
*Ufficiali delle Fanterie*  
*Musici, Maestro, Tamburini, Tamburo Maggiore, Trombetti, Pifferi*  
*Comandante della Compagnia del Vaio*  
*Archibusieri*  
*Balestrieri*  
*Alabardieri*  
*Fanti di Palazzo*  
*Bovari, Contadini e Vitella*  
*Quartiere di Santo Spirito e Squadra dei Bianchi*  
*Quartiere di San Giovanni e Squadra dei Verdi*

*Quartiere di Santa Croce e Squadra degli Azzurri*  
*Quartiere di Santa Maria Novella e Squadra dei Rossi*  
*Maggior Generale Sergente delle Milizie*  
*Lance Spezzate e Colonnelli e Capitani delle Bande a Cavallo*  
*Capitano Generale delle Artiglierie e Bombardieri*  
*Fanti dell'Ordinanza*  
*Proconsole delle Arti, Tribunale di Mercatanzia, Arti Maggiori, Arti Minori*  
*Fanti delle Corporazioni*  
*Cavalleria Fiorentina*  
*Guardia del Fuoco*  
*Gonfalonieri delle Magistrature*  
*Bandierai degli Uffizi*  
*Madonne Fiorentine*

Possono altresì fare parte del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, secondo la disponibilità e le occasioni: il *Gonfaloniere di Giustizia* (ruolo che può essere impersonato dal Sindaco o suo delegato, dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino, da un membro delle famiglie che dettero Gonfalonieri alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530); i *Priori* (ruolo che può essere impersonato dai consiglieri comunali o dai membri delle famiglie che dettero priori alla Repubblica Fiorentina dal 1527 al 1530); i *Signori Otto di Guardia e Balìa*.

Nell'ordine di sfilata dei quattro Quartieri è data la precedenza al Quartiere la cui squadra ha riportato la vittoria nella precedente partita del Calcio Fiorentino.

Il Direttore del Corteo, sulla base della consuetudine storica e delle esigenze organizzative, stabilisce la composizione e l'ordine di sfilata del Corteo.

Non sfilano ma sono parte integrante del Corteo con compiti di supporto tecnico ed organizzativo anche gli ex figuranti che in virtù della propria esperienza acquisiscono, con specifico tesseramento a cura del Direttore del Corteo, il "Ruolo d'Onore". Requisito per il tesseramento nel "Ruolo d'Onore" è, oltre al possesso di conoscenza ed esperienza in ordine al Corteo e alla sua attività, il possesso di valido certificato medico attestante l'idoneità allo svolgimento degli specifici compiti assegnati o comunque di un valido certificato medico attestante l'idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica.

## ALLEGATO B

### DEFINIZIONE DEI RUOLI DEI COMPONENTI IL GRUPPO DELLE FIGURE D'ORDINE

#### **Capitano di Guardia del Distretto e del Contado**

Tale ruolo è assunto dal Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, col compito di dirigere il Corteo Storico durante la manifestazione, dal momento della vestizione dei costumi fino al termine della sfilata, con la facoltà di prendere immediate decisioni durante lo svolgimento delle manifestazioni per la buona riuscita o per la tutela delle stesse e dei relativi protagonisti. Durante la manifestazione egli accerta che il Corteo sfilò nella forma e nella rispondenza storica, secondo la corretta coreografia e secondo comportamenti conformi al presente Regolamento. Eventuali violazioni del Regolamento da parte dei componenti del Corteo sono dallo stesso segnalate alla competente Commissione Disciplinare.

In occasione delle partite del Torneo di San Giovanni ha facoltà di redigere il referto di gara se evidenzia particolari episodi da segnalare al Maestro di Campo e che saranno da lui riportati nel verbale da inviare alla Commissione Disciplinare.

Per l'esecuzione dei compiti sopra descritti il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado può farsi coadiuvare da soggetti a tal fine dallo stesso formalmente incaricati.

La mancata osservanza degli ordini del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado e/o degli incaricati di cui al precedente capoverso comporta per i tesserati sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dall'Allegato H al presente Regolamento.

#### **Maestro di Campo**

Il Maestro di Campo è scelto, in relazione a ciascuna delle partite del Torneo, dal Capogruppo Arbitri tra i componenti del Gruppo Arbitri. Tale scelta è effettuata in ragione del valore e delle peculiari caratteristiche dell'arbitro nonché delle caratteristiche della partita, tenuto anche conto del criterio di rotazione.

Il Maestro di Campo è la massima autorità presente in Campo in occasione delle Partite del Calcio Fiorentino nonché in tutte le altre manifestazioni dove è prevista la partecipazione agonistica delle squadre. Egli sovrintende al corretto svolgimento della partita e alla corretta applicazione di quanto previsto dal presente Regolamento, costituendosi garante nei confronti delle parti in gioco della corretta applicazione delle norme del Regolamento stesso.

Il Maestro di Campo inoltre verifica e autorizza le designazioni dei Giudici di Campo e di Linea; verifica e convalida le decisioni prese sul Campo, sia per l'aspetto disciplinare sia per l'aspetto tecnico (assegnazione e convalida delle Cacce).

Dette convalide avverranno con le seguenti segnalazioni:

- comunicazione verbale all'interessato per l'ammonizione e comunicazione al suo Capitano
- comunicazione verbale all'interessato per l'espulsione dal Campo e comunicazione al suo Capitano
- due braccia alzate e tese, caccia valida
- due braccia alzate, con le punte delle dita di una mano che poggiano sul palmo dell'altra, mezza caccia valida

Il Maestro di Campo si avvale, se necessario, del contributo delle altre Figure d'Ordine presenti sul Campo, intervenendo in ogni caso per quanto da loro segnalato.

Redige il referto delle partite, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla disputa della partita.

#### **Vice Maestro di Campo**

Il Vice Maestro di Campo coadiuva il Maestro di Campo nel mantenere la disciplina sul terreno di gioco e svolge le funzioni di Maestro di Campo in tutti i casi di impedimento di quest'ultimo.

E' nominato dal Capogruppo Arbitri tra i componenti del Gruppo Arbitri.

E' tenuto a redigere il referto di Gara che consegnerà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla partita.

### **Giudice Commissario**

Il Giudice Commissario, coadiuvato dal Capogruppo Arbitri, è responsabile della copertura arbitrale delle partite, anche con riferimento al Giudice Arbitro, ai due Aiutanti Arbitro e ai Giudici di Linea (Guardalinee). Il Giudice Commissario è nominato dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino. La sua carica ha validità annuale e può essere rinominato.

Il Giudice Commissario omologa ufficialmente e convalida, dalla propria postazione, le cacce e le mezze cacce segnate su notifica del Maestro di Campo; assiste, insieme al Maestro di Campo, il Giudice Arbitro prima, durante e dopo la partita. In caso di sua assenza le funzioni di Giudice Commissario sono assunte dal Giudice Arbitro Anziano, cioè l'Arbitro che ha arbitrato il maggior numero di partite fra quelli a disposizione.

E' tenuto a redigere il referto di gara che invierà alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla disputa della partita.

### **Gruppo degli Arbitri**

I partecipanti al Gruppo Arbitri devono essere tesserati nell'omonimo Gruppo del Corteo Storico della Repubblica.

Per la nomina è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- tesseramento secondo quanto previsto dal Regolamento per il tesseramento al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina;
- abilitazione, in corso di validità, all'arbitraggio per una qualsiasi Federazione Sportiva o Ente di promozione, con particolare preferenza per il gioco del calcio, del rugby o di altri sport di contatto;
- assenza di significative sanzioni di natura disciplinare o penale;
- ottima conoscenza del Gioco del Calcio Fiorentino, anche acquisita frequentando apposite sessioni d'istruzione organizzate dal Responsabile del Gruppo Arbitri con la collaborazione del Maestro di Campo.

Il Gruppo degli Arbitri partecipa a tutte le manifestazioni ove è prevista la presenza con impegno agonistico delle Squadre, ovvero dei Calcianti, nelle forme e nei modi stabiliti dal Presidente del Calcio Storico sentito il Comitato del Calcio Fiorentino.

Il Gruppo Arbitri nomina al proprio interno un Capogruppo che provvede alle nomine per ogni incarico e partita. Il Capogruppo dovrà tener conto sia del valore dei singoli nonché delle loro peculiari caratteristiche, nonché di una necessaria rotazione negli affidamenti.

Le designazioni, comprensive di due riserve, devono essere comunicate al Presidente del Calcio Fiorentino almeno sei ore prima della partita.

### **Giudice Arbitro**

Il Giudice Arbitro è designato dal suo Capogruppo, all'interno del Gruppo Arbitri, ed è il conduttore della partita.

E' incaricato di verificare, prima della partita, la corrispondenza tra la lista dei ventisette e l'identità dei Calcianti che si presentano in campo. Eventuali difformità sono comunicate al Maestro di Campo.

Verifica il rispetto di quanto previsto per i Calcianti in materia d'abbigliamento, controlla le protezioni personali, quelle relative all'allestimento del campo di gioco, ed informa il Maestro di Campo dell'eventuale necessità di adottare conseguenti provvedimenti.

Ha il compito di gestire tecnicamente la partita d'intesa col Maestro di Campo e le altre Figure d'Ordine preposte, conducendola ed interrompendola secondo quanto previsto dal regolamento di gioco.

E' tenuto a redigere al termine della Partita il referto, consegnandolo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla disputa della partita, indicando dettagliatamente quanto da lui rilevato durante il suo svolgimento.

### **Aiutanti Arbitro**

Gli Aiutanti Arbitro sono due, uno per ogni metà campo, e sono designati dal Capogruppo Arbitri per competenza ed esperienza.



Essi si adoperano a collaborare e vigilare con le altre Figure d'Ordine preposte alla disciplina sul campo comunicando al Giudice Arbitro e al Maestro di Campo quanto rilevato da loro e dai Giudici di Linea.

Intervengono, ove necessario, con tempestività e decisione, onde assicurare il corretto svolgimento del gioco.

Sono tenuti a redigere al termine della partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto da loro rilevato durante il suo svolgimento. Consegnano il referto alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla disputa della partita.

### **Giudici di Linea**

I Giudici di Linea appartengono al Gruppo Arbitri, e sono designati (in numero d'otto più due riserve) dal Capogruppo Arbitri per competenza ed esperienza.

Il loro ruolo consiste nel presidiare la linea che delimita l'area di gioco (lato lungo del campo), segnalando l'uscita del pallone dal terreno di gioco, ed indicando a chi spetta la rimessa in gioco.

Controllano ogni parte del campo per evidenziare episodi in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento riguardo al comportamento dei Calcianti e delle altre Figure (Capitani, Alfieri e Allenatori), segnalando eventuali violazioni al Maestro di Campo per l'adozione dei provvedimenti del caso. Coloro che operano nella parte più prossima alle cacce contribuiscono per la corretta assegnazione di cacce e mezze cacce.

Intervengono, dove necessario, con tempestività e decisione, per evitare scontri e risse.

In caso di comportamento scorretto dovranno, simbolicamente, frapporre tra i contendenti il proprio cappello (facilmente riconoscibile da chiunque) evitando così il degenerare della situazione.

Sono tenuti a redigere al termine della Partita ognuno il proprio referto, indicando dettagliatamente quanto rilevato durante il suo svolgimento, per consegnarlo alla Commissione disciplinare di primo grado nelle ventiquattro ore successive alla disputa della partita.

## ALLEGATO C

### RUOLI ISTITUZIONALI DELL'ASSOCIAZIONE DI COLORE

Oltre al Presidente e al Vice Presidente di cui all'art. 7 del Regolamento, le Associazioni di Colore prevedono i seguenti ruoli istituzionali:

#### **Il Capitano**

Il Capitano dell'Associazione di Colore ha la delega del suo Presidente a rappresentare il proprio Colore nell'ambito del Comitato per il Gioco del Calcio Fiorentino e di fronte all'Amministrazione Comunale in occasione delle manifestazioni cui partecipa la propria Associazione.

E' nominato tra i tesserati del Colore che abbiano ampia esperienza del gioco, che siano in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle rievocazioni del Calcio Storico di cui all'art. 9, e che non abbiano a proprio carico provvedimenti disciplinari in corso.

E' la massima autorità di parte presente in campo durante le partite e rappresenta il proprio Colore di fronte alle Figure d'Ordine. E' garante del rispetto delle regole del gioco da parte della propria squadra.

Ha il dovere di collaborare con il Maestro di Campo per l'organizzazione delle partite dei Tornei, di suggerire allo stesso eventuali interventi per rendere più fluidi i rapporti tra le Squadre.

Contribuisce al corretto svolgimento delle Partite, dimostrando in ogni caso la massima collaborazione con il Maestro di Campo, con il Giudice Arbitro e con i Giudici di Linea.

Dirime eventuali attriti con i Calcianti avversari, delegando al Maestro di Campo e al Gruppo dei Giudici in Campo ogni intervento atto a ristabilire l'ordine e la disciplina durante la Partita.

Garantisce, per conto della sua Associazione, l'esecuzione di quanto deliberato in campo dagli organi arbitrali. Provvede a far eseguire le eventuali espulsioni ed è sottoposto a sanzione disciplinare se non si adopera in tal senso. Nel caso che le sue inadempienze a tale riguardo compromettano il regolare svolgimento della Partita, nei suoi confronti possono essere presi provvedimenti eccezionali sia immediati come l'espulsione sia in sede di Commissione Disciplinare, come la squalifica o la radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino.

È il Rappresentante del proprio Colore, autorizzato ad intervenire, in occasione delle riunioni delle Commissioni Disciplinari di Primo e Secondo grado.

La carica di Capitano non è compatibile con il ruolo di Calciante.

#### **L'Alfiere**

È colui che custodisce la Bandiera dell'Associazione, ne rappresenta le insegne in occasione delle cerimonie o manifestazioni ufficiali cui partecipa il proprio Quartiere Storico.

Nel corso della partita si schiera all'interno della Garitta sostenendo sempre la bandiera del Colore.

In nessun caso potrà allontanarsi nel corso delle fasi di gioco dalla Garitta e si sottrae a discussioni con i Calcianti avversari.

Ad ogni "Caccia" provvederà a cambiare campo nel più breve tempo possibile, esortando i propri Calcianti a fare lo stesso. In caso di "Caccia" a favore sventolerà la propria Bandiera fino alla Garitta opposta, altrimenti la Bandiera sarà sempre alta ma avvolta.

La carica di Alfiere non è compatibile con il ruolo di Calciante.

Collabora con il capitano nel fare eseguire le eventuali espulsioni.

E' sottoposto ad espulsione e a sanzione disciplinare qualora partecipi attivamente al gioco.

#### **I Consiglieri delle Associazioni di Colore**

Rappresentano i Soci dell'Associazione di Colore e sostengono le attività della stessa. Contribuiscono all'attuazione dei compiti istituzionali dell'Associazione e delle attività concordate con l'Amministrazione Comunale, nonché delle attività di promozione e sviluppo dell'Associazione e dei propri iscritti, con particolare attenzione alla tutela dell'aspetto morale e sociale.

Partecipano con assiduità alle riunioni di Consiglio convocate dal proprio Presidente, a cui trasmettono ogni indicazione o suggerimento proveniente dai Soci dell'Associazione di Colore.

Possono essere eletti nel Consiglio tutti coloro che vogliono partecipare alle attività dello stesso, a condizione che siano iscritti come Soci nella propria Associazione di Colore.

Non intervengono in nessun caso nei rapporti della propria Associazione con gli organi del Calcio Fiorentino.

La carica di Consigliere è compatibile con il ruolo di Calciante.

### **L'Allenatore**

È il responsabile tecnico della preparazione della Squadra che disputa il Torneo, ne cura la preparazione atletica, la disciplina tecnica e trasmette ai Calcianti le sue conoscenze relative al gioco del Calcio Fiorentino.

Insegna ai Calcianti le regole del gioco e le applica secondo le proprie strategie, nel rispetto del presente Regolamento.

Il suo compito istituzionale consiste nel preparare i Calcianti per le partite dei Tornei, stimolarne la passione agonistica nonché l'osservanza delle norme del Calcio Fiorentino e delle generali regole di lealtà sportiva.

E' garante nei confronti degli organi del Calcio Fiorentino della presenza in campo della propria squadra durante tutto il periodo di svolgimento delle competizioni. Risponde direttamente, anche sotto il profilo disciplinare, per le decisioni dallo stesso assunte in ordine alla presenza ed alla condotta di gara.

La sua presenza in campo, se nella sola veste di Allenatore, è finalizzata esclusivamente alla conduzione tecnica della squadra, pertanto non sono tollerate da parte sua ingerenze nel rapporto tra Calcianti, Capitano e Maestro di Campo, ed è inoltre escluso da qualsiasi intervento nei confronti dell'operato dei Giudici di Gara e dei Giudici di Linea. Durante le partite del Calcio Fiorentino, per l'esercizio dei propri compiti, l'Allenatore può accedere al campo di gioco indossando una maglia che lo renda ben riconoscibile rispetto ai giocatori delle due squadre e alle Figure d'Ordine.

## ALLEGATO D

### DISPOSIZIONI TECNICHE, SVOLGIMENTO DEL GIOCO DEL CALCIO FIORENTINO, E COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI

1. Almeno trenta giorni prima della prima partita del Torneo di San Giovanni ogni Associazione di Colore deve presentare al Presidente del Calcio Storico Fiorentino un elenco con un massimo di 60 nominativi di giocatori tesserati candidati a partecipare al Torneo. Almeno 7 giorni prima le medesime Associazioni dovranno comunicare un elenco ridotto a 35 nominativi scelti tra i 60 precedentemente comunicati. Il Presidente del Calcio Storico può motivatamente disporre una deroga a tali termini. Il mancato rispetto di detti termini determina a carico dell'Associazione inadempiente una penale di Euro 300 (trecento) al giorno da detrarre sul sostegno economico comunale. In caso di grave ritardo l'Associazione potrà essere esclusa dal Torneo su decisione della Commissione Disciplinare.

2. Prima della partita sono infine comunicati i 27 calcianti per squadra che prenderanno parte alla gara, unitamente al nome dell'allenatore autorizzato a scendere in campo. La lista dei 27 Calcianti è consegnata al Giudice Arbitro e alla squadra avversaria. Due copie di ogni elenco delle squadre che disputano la partita devono essere consegnate al Giudice Commissario il quale provvederà a fornirne una copia all'annunciatore della manifestazione.

I Capitani delle Squadre sono responsabili della veridicità degli elenchi compilati, della presenza sul terreno di gioco dei componenti le squadre e della loro identità unitamente a coloro la cui identità fosse stata falsificata.

3. Il terreno di gioco è definito secondo misure funzionali alle caratteristiche della Piazza, alle misure di sicurezza necessarie, alla corretta disposizione delle tribune e dei mezzi necessari ad assicurare la piena visibilità della manifestazione. Dalla linea di caccia, lungo il lato lungo, ad una distanza di metri 10, sarà evidenziato un punto che, con una linea immaginaria perpendicolarmente all'altra balaustra, identificherà l'area di caccia.

Sarà cura dell'organizzazione assicurare la presenza di spugnaioli ai lati del campo, il servizio medico-sanitario con tutte le sue occorrenze, e un servizio di videoripresa delle fasi di gioco da utilizzarsi con valore di prova a servizio delle Commissioni Disciplinari.

4. Le partite del Torneo di San Giovanni si svolgono in un tempo unico della durata di 50 minuti. In caso di parità al termine dei regolamentari 50 minuti, dopo breve intervallo di 5 (cinque) minuti, il gioco riprenderà "ad oltranza" fino a quando il risultato di parità non sarà modificato anche di sola mezza caccia.

La partita si svolge secondo le regole tecniche tradizionali del gioco, come risultanti dai Codici Fiorentini per il Gioco del Calcio Fiorentino del 1688 e dai documenti storici, rivisitate per tener conto del mutamento dei tempi.

5. Per le partite le squadre sono composte di ventisette giocatori per parte, suddivisi in tre "datori indietro" (portieri), quattro "datori innanzi" (terzini), cinque "sconciatori" (mediani), quindici "corridori" o innanzi (attaccanti), più il Capitano, l'Alfiere e un allenatore. Non sono ammesse riserve. In campo non potranno entrare quindi per ogni squadra più di trenta persone, di cui ventisette giocatori, il Capitano, l'Alfiere e l'Allenatore.

Nel caso eccezionale in cui la dimensione del campo sia inferiore a quello regolamentare il numero dei giocatori può essere ridotto proporzionalmente.

I Capitani delle squadre sono responsabili, fino dalla partenza del Corteo Storico della Repubblica, del corretto schieramento delle stesse.

6. L'equipaggiamento obbligatorio di ogni calciante comprende: maglia del proprio colore, calzoncini con in evidenza il simbolo di riconoscimento assegnato al Calciante, calzoncini e calzature. I Calcianti non sono ammessi né al Corteo Storico né in campo con scarpe o altri indumenti dal

marchio di fabbrica riconoscibile o comunque non approvati dal Presidente del Calcio Storico sentito il Consiglio delle Feste e delle Tradizioni Storiche Cittadine.

I Calcianti, per essere ammessi in campo, dovranno avere - senza alcuna eccezione o possibilità di deroga per alcun motivo, neanche di natura sanitaria - le mani completamente libere da bende, fasciature, accorgimenti che uniscano due o più dita della mano, nonché anelli, bracciali, catene ed altri oggetti costituenti pericolo per i Calcianti avversari. Il controllo è affidato, prima e durante la partita, al Maestro di Campo, all'Arbitro, ai Giudici di Campo e ai Capitani delle squadre. Se il Calciante sarà trovato in difetto prima della partita sarà obbligato a porsi in regola e comunque deferito alla Commissione Disciplinare. Se sarà trovato in difetto durante la partita sarà espulso immediatamente dal Maestro di Campo, previa notifica ai Capitani delle squadre e sarà punito dalla Commissione Disciplinare.

Le squadre sono ammesse al campo e i giocatori alla partita dopo che il Giudice Arbitro, coadiuvato dai due Aiutanti Arbitro e dai Giudici di Linea, avrà provveduto all'identificazione degli stessi tramite appello nominativo da effettuarsi sul terreno di gioco prima dell'inizio della partita.

7. Dal momento dello schieramento in campo dei giocatori e durante la partita, il comando e la responsabilità della Piazza sono assunti dal Maestro di Campo che sarà coadiuvato dalle altre Figure d'Ordine (Vice Maestro di Campo, Giudice Commissario, Giudici di Gara, Maggiore Generale Sergente delle Milizie) e dai Capitani delle Squadre. La partita è diretta dal Giudice Arbitro coadiuvato da due Aiutanti Arbitro e da otto Giudici di Linea. Ai bordi del Campo, il Pallaio provvederà al recupero della palla.

Il Giudice Commissario segue la partita dall'alto dell'apposita tribuna coadiuvato da un rappresentante per ogni squadra in campo e da un rappresentante del gruppo dei Bombardieri.

Gli Alfieri seguono la partita sulla porta della propria garitta e possono muoversi da questa solo con la bandiera della propria parte nei casi previsti dal gioco per il cambio di campo. Solo se si verificano violenze non sedate dagli altri giocatori e solo su richiesta del Maestro di Campo o da una delle Figure d'Ordine, i Capitani sono autorizzati ad intervenire nei punti del campo ove è richiesta la loro presenza.

Chiunque subisce ferite con fuoriuscita di sangue è escluso dal gioco e potrà riprenderlo solo quando la fuoriuscita di sangue sarà interrotta su conferma del capo dei medici di servizio al campo.

8. Accertata la regolarità dello schieramento, il Maestro di Campo ordinerà uno sparo della colubrina ed il pallaio lancerà la palla alla battuta. Ad ogni cambio di campo la palla sarà rimessa in gioco dall'arbitro dopo che le squadre avranno ripreso lo schieramento nella rispettiva metà campo. Ad ogni nuova rimessa in gioco della palla da parte dell'arbitro i giocatori delle due squadre dovranno essere liberi da placcaggi.

In caso di trattenuta statica della palla da parte dei giocatori nell'area di caccia, la battuta avverrà da parte del Giudice Arbitro all'altezza della linea dei 10 metri; se la trattenuta statica della palla si verifica nella parte centrale del campo, fra le due linee dell'area di caccia (area neutra), la ripresa avverrà dalla balaustra laterale più vicina al punto dove si trova la palla.

Il Maestro di Campo, a propria discrezione, ordinerà il lancio della palla alla battuta dal centro del campo quando questa rimanga inattiva in possesso della stessa squadra.

Quando il pallone, in aria, tocca od oltrepassa la linea laterale (costituita dalla balaustra che delimita il campo sul lato lungo), ovvero quando il calciante in possesso della palla con uno o entrambi i piedi tocca detta linea, lo stesso sarà considerato uscito dai perimetri del campo e la rimessa in gioco spetterà alla squadra avversaria. La rimessa in gioco sarà valida anche calciando il pallone direttamente da terra. Qualora il pallone esca nello spazio delle aree di caccia, la ripresa sarà effettuata dal punto dei 10 metri. Da una rimessa laterale si può segnare direttamente una caccia.

Se il pallone uscirà dalla linea di caccia al di sopra della rete, sarà valida la normativa per l'assegnazione della mezza caccia, cioè a sfavore della squadra cui appartiene il calciante che l'ha toccata per ultimo.

9. Ogni calciante può placcare, tenere o spingere un avversario. Si verifica un placcaggio quando il calciante è messo a terra da un avversario. L'uomo a terra deve passare o lasciare o spingere sul terreno il pallone al fine di renderlo disponibile per far continuare il gioco.

Il calciante che è a terra dopo un placcaggio può comunque placcare un calciante in piedi anche con la gamba (sgambetto) o con le mani. In un placcaggio, se il pallone diventa ingiocabile senza che l'arbitro rilevi alcun tipo di infrazione, il gioco dovrà essere fermato e l'arbitro dovrà rimettere la palla in gioco.

10. Si considera "uomo a terra" quando il calciante placcato si trovi fisicamente a terra oppure appoggi al suolo almeno 3 parti del corpo. L'uomo a terra può essere tenuto fermo da un avversario, ma non può essere colpito, neanche se cerca di sottrarsi dalla posizione di immobilizzazione; parimenti, per sottrarsi da tale posizione, lo stesso non può colpire l'avversario che cerca di immobilizzarlo.

11. E' consentito il cosiddetto "testa a testa uno contro uno" fra due giocatori in piedi e di fronte uno all'altro, anche con l'uso delle mani a pugno purché questo avvenga per un periodo di tempo limitato e l'avversario abbia accettato l'ingaggio.

12. Ad eccezione del sopramenzionato "testa a testa uno contro uno", è sempre vietato colpire volontariamente la testa ed il collo dell'avversario con qualsiasi parte del corpo indipendentemente dal possesso palla.

13. E' vietato il placcaggio da dietro di un avversario impegnato nel "testa a testa uno contro uno" con altro calciante.

14. E' vietato inoltre il placcaggio rigido da dietro sopra le anche al calciante senza palla.

15. E' considerato gioco pericoloso o scorretto, e quindi vietato, colpire alle spalle l'avversario con pugni, testate o gomitate; pestare o calciare un avversario; saltare su un avversario a terra, fermare un avversario per consentire ad un altro calciante di colpirlo; placcare a braccio rigido, entrare su un avversario a gamba tesa.

16. E' vietato lo scontro a pugni chiusi o a mano aperta fra più di due giocatori.

17. Ogni espulsione, per qualsiasi causa e diffida, oltre che segnalata dal Maestro di Campo sarà annunciata - ai soli fini di pubblicità e non di efficacia del provvedimento - dallo speaker, il quale si limiterà a pronunciare il nome, il cognome e il simbolo corrispondente del Calciante espulso. I Capitani dovranno collaborare a rendere effettiva l'espulsione facendo in modo da sospendere immediatamente la partecipazione al gioco del componente della propria squadra che si sia reso colpevole e allontanarlo. Se il calciante espulso, nell'uscire dal campo mentre il gioco è in svolgimento, dovesse interferire nell'azione o impedire il proseguimento della stessa, il giudice Arbitro, salvo l'eventuale concessione del vantaggio, fermerà il gioco e lo farà riprendere, con una rimessa laterale nel punto più vicino all'interruzione, alla squadra in possesso del pallone. L'allenatore che fosse espulso per qualsiasi motivo non potrà essere sostituito in campo dall'altro allenatore.

18. I comportamenti violenti non espressamente ammessi dalle regole del gioco come sopra riportate od offensivi verso chiunque, che si verifichino in campo o fuori, ad opera di un qualsiasi componente del Calcio Fiorentino nel corso delle attività oggetto del presente Regolamento sono puniti dalla Commissione Disciplinare. Massime sanzioni saranno previste per tali comportamenti nei confronti del: Maestro di Campo, del Vice Maestro di Campo, del Giudice Arbitro, dei Giudici di Linea, del Capitano di Guardia del Distretto e del Contado, del Giudice Commissario, Maggiore Generale Sergente delle Milizie, i Capitani e gli Alfieri delle Squadre .

19. Chiunque colpirà una delle Figure d'Ordine o coloro che rivestono il ruolo di Capitano o di Alfieri dovrà essere immediatamente espulso dalla Piazza da parte del Maestro di Campo,

notificando il fatto al Capitano responsabile, per assicurarne l'espulsione. Il calciante che si sia reso colpevole di questa infrazione sarà deferito alla Commissione Disciplinare per il provvedimento di radiazione.

20. In ogni caso, i giocatori che, singoli o in gruppo, si rendano colpevoli di atti volontari diretti a procurare un danno fisico all'avversario saranno espulsi dal campo e, secondo la gravità, sottoposti ai provvedimenti del caso da parte della Commissione Disciplinare. Il perdurare in simili atteggiamenti dopo l'intervento di una delle Figure d'Ordine comporterà immediatamente il provvedimento d'espulsione.

21. E' in generale considerato *comportamento scorretto* qualsiasi azione commessa da una persona all'interno del recinto di gioco che è contraria alla lettera e allo spirito delle regole di gioco. Il comportamento scorretto comprende il gioco sleale, i falli ripetuti, il gioco pericoloso e le scorrettezze.

22. E' in generale considerato *gioco sleale* qualsiasi azione tesa ad infrangere volontariamente una regola. E' considerato gioco sleale anche la volontaria perdita di tempo da parte di un calciante.

23. Qualora il calciante o allenatore o altro membro di squadra espulso, per qualunque motivo, si rifiuti di lasciare il terreno di gioco nonostante il comando del Maestro di Campo verrà decretata irrevocabilmente la interruzione della partita con sconfitta a tavolino del Colore il cui calciante, allenatore o altro membro della squadra espulso non abbia lasciato il terreno di gioco. Sarà inoltre comminata una sanzione economica di euro 5.000 per ogni calciante non uscito dal campo e la revoca del contributo annuale. Nel caso di recidiva nel biennio, la sanzione amministrativa sarà raddoppiata ferma rimanendo l'ulteriore revoca del contributo annuale. Nei casi più gravi sarà, altresì, disposta la revoca dell'assegnazione della sede e del campo di allenamento. Sarà inoltre valutato, a fini disciplinari, l'eventuale atteggiamento di scarsa incisività nel far rispettare il provvedimento di espulsione da parte dei Capitani o di ogni altra figura istituzionale dell'Associazione di Colore.

24. Qualsiasi tesserato che con il suo atteggiamento favorirà situazioni di particolare gravità in campo o sugli spalti sarà deferito alla Commissione Disciplinare la quale potrà decidere le sanzioni del caso fino alla radiazione.

25. Il Responsabile del servizio medico, alla fine della partita, informa il responsabile incaricato dei prelievi Antidoping e il Presidente del Calcio Storico riguardo ai nomi dei giocatori ricoverati in ospedale.

26. Alla squadra vincitrice del Torneo viene assegnato il Palio. Il Palio resterà di proprietà del Colore vincente il Torneo. Al termine della gara di finale, il "Magnifico Messere" e la "Leggiadra Madonna" consegneranno il Palio al Nobile Commissario del quartiere vincente il quale, a sua volta, lo consegnerà al Capitano della squadra vincente.

## ALLEGATO E

### DURATA E VINCOLI DEL TESSERAMENTO

Il tesseramento ha dieci anni di validità.

Il Calciante è vincolato a permanere nell'Associazione di Colore per la quale si è tesserato per i dieci anni di validità del tesseramento. In ogni caso, scaduti detti termini, il passaggio da un'Associazione di Colore all'altra potrà avvenire soltanto previo nulla osta del Presidente dell'Associazione di origine e del Presidente dell'Associazione ove il Calciante intende trasferirsi.

La perdita di uno dei requisiti necessari per il tesseramento deve essere immediatamente comunicata ai soggetti competenti per la gestione del tesseramento (Direttore del Corteo per quanto riguarda il Corteo Storico; Presidente dell'Associazione di Colore di appartenenza per quanto riguarda i Calcianti) e determinerà, se sanabile, la sospensione del tesseramento, ovvero, se non sanabile, la decadenza dello stesso. E' onere del tesserato presentare a detti soggetti competenti per la gestione del tesseramento un nuovo certificato medico prima della scadenza della validità di quello precedente. Fino alla presentazione del nuovo certificato la validità del tesseramento è automaticamente sospesa.

Con la richiesta di tesseramento il richiedente, oltreché autocertificare il possesso dei requisiti necessari per il tesseramento come individuati dal Regolamento ed allegare la documentazione richiesta (es. certificato medico), dovrà sottoscrivere:

- la liberatoria all'uso e sfruttamento da parte del Comune di Firenze e degli eventuali soggetti cui il medesimo Comune conceda in uso diritti di immagine del Calcio Storico Fiorentino e del Corteo (es. concessionario dei diritti audiovisivi del Calcio Storico Fiorentino – della propria immagine nel contesto delle attività della manifestazione nonché di preparazione alla stessa (es. allenamenti));
- il consenso al trattamento dei propri dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy;
- l'accettazione del Regolamento in tutte le sue parti, ivi incluso, per quanto riguarda i soli Calcianti, l'accettazione di quanto previsto in materia di controllo antidoping, con esplicito consenso all'effettuazione dei relativi esami.

Le dichiarazioni mendaci rese con la domanda di tesseramento comporta la sanzione della radiazione, fatte salve le responsabilità penali previste dalla legge.

## ALLEGATO F

### ORGANI DI DISCIPLINA

Organi di disciplina, per i Calcianti e per tutti coloro che ricoprono ruoli istituzionali nelle Associazioni di Colore, nonché per i tesserati al Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, sono: la Commissione Disciplinare e la Commissione d'Appello. I membri delle Commissioni sono nominati dal Presidente del Calcio Storico Fiorentino e restano in carica per cinque anni e comunque fino alla nomina di nuovi membri.

#### **La Commissione Disciplinare - Composizione e modalità operative.**

La Commissione Disciplinare è composta da tre membri scelti fra esperti di diritto ed esperti di Calcio Storico Fiorentino. Alle sedute è presente un segretario senza diritto di voto.

Presiede la seduta il Presidente della Commissione nominato a maggioranza dai componenti all'atto della formale costituzione del Collegio.

La Commissione Disciplinare si riunisce, su convocazione del Presidente.

La Commissione può chiedere alle Figure d'Ordine integrazioni o precisazioni dei loro rapporti.

Quando lo ritenga opportuno, la Commissione può esperire il libero interrogatorio a chiarimento del Maestro di Campo, del Giudice Commissario, del Giudice Arbitro, e dei due Capitani delle squadre che hanno giocato, nonché dei giocatori oggetto di deferimento. Il Presidente dell'Associazione eventualmente oggetto di deferimento alla Commissione potrà intervenire in giudizio e dovrà essere obbligatoriamente ascoltato.

La Commissione Disciplinare ai fini della decisione potrà inoltre avvalersi di qualsiasi mezzo di prova ritenuto idoneo ed attendibile, compresi i rapporti delle Figure d'Ordine. In caso di mancata presentazione dei rapporti o di loro insufficienza o a fronte di gravi violazioni del regolamento notoriamente avvenute prima, durante o dopo la partita e non presenti nei rapporti arbitrali, la Commissione potrà avvalersi dei filmati della partita (forniti nei modi e termini stabiliti dalla Commissione), testimonianze, referti medici, e quant'altro sia necessario per l'accertamento delle responsabilità. Testimonianze e filmati possono essere utilizzati come prova anche nei casi in cui agli Arbitri non sia stato possibile riconoscere un calciante passibile di sanzioni disciplinari. E' facoltà della Commissione, in caso di mancanza o insufficienza manifesta dei rapporti arbitrali a fronte di fatti gravi evidenti avvenuti in campo ed emersi nel corso dell'istruttoria, aprire d'ufficio un procedimento disciplinare nei confronti delle Figure d'Ordine rimaste inadempienti.

Per le violazioni al presente Regolamento maturate nella fase della sfilata da parte dei componenti il Corteo Storico (giocatori compresi), la Commissione Disciplinare sentirà il Capitano di Guardia del Distretto e del Contado (Direttore del Corteo Storico) e i relativi aiutanti, nonché il Maestro di Campo, per la parte di competenza.

La Commissione Disciplinare delibera a maggioranza; in caso di parità per tre votazioni successive varrà doppio il voto del Presidente.

Il Presidente del Calcio Storico Fiorentino può investire la Commissione degli argomenti di ordine disciplinare che ritenga opportuni nell'ambito dei fini della manifestazione.

La Commissione Disciplinare, al termine dei lavori, emette il comunicato ufficiale con i provvedimenti disciplinari assunti.

Il comunicato ufficiale coi provvedimenti che riguardano i singoli Calcianti o le Associazioni di Colore ovvero le figure istituzionali delle stesse sono comunicati al Presidente dell'Associazione di Colore di riferimento. I provvedimenti che riguardano altre figure del Corteo Storico sono comunicati al Direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

#### **La Commissione d'Appello - Composizione e modalità operative.**

I provvedimenti disciplinari emessi dalla Commissione di primo grado sono impugnabili dal destinatario della sanzione o dal Presidente dell'Associazione di riferimento con ricorso alla Commissione d'Appello da presentarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del comunicato ufficiale

della Commissione Disciplinare di Primo Grado.

La Commissione d'Appello è composta da un Avvocato esperto di giustizia sportiva che la presiede, da altri quattro esperti di diritto, nonché da un segretario senza diritto di voto.

Il ricorso alla Commissione d'Appello può essere presentato in via d'urgenza quando è necessaria una deliberazione prima della successiva partita del Torneo.

I ricorsi ordinari o d'urgenza devono essere presentati alla Segreteria della Commissione d'Appello.

I ricorsi dovranno contenere: a) il nominativo del ricorrente o la sua qualifica nel caso che il ricorso sia presentato per conto di un'Associazione o Gruppo; b) l'indicazione analitica dei fatti contestati; c) i motivi di appello; d) le prove o fonti di prova a supporto dei motivi; e) le conclusioni in merito alla quantificazione o revoca delle sanzioni emesse.

All'atto del ricevimento del ricorso la segreteria invia ai singoli componenti della Commissione d'Appello il ricorso presentato sottolineando gli eventuali motivi di urgenza. Quindi il Presidente della Commissione convoca, con comunicazione a cura della Segreteria, per l'udienza di discussione sia i membri della Commissione stessa che il ricorrente qualora ne abbia diritto.

Nel caso di ricorso d'urgenza la deliberazione della Commissione dovrà essere emanata in tempo utile per lo svolgimento della partita successiva.

Nel caso siano ammessi, in via eccezionale e sempre che i tempi lo consentano, atti istruttori, la Commissione rinvia a successiva udienza dandone comunicazione formale ai ricorrenti per il tramite della segreteria.

Previa richiesta formale, nel giudizio di secondo grado i ricorrenti hanno diritto di essere sentiti e di prendere visione degli atti e documenti ufficiali.

La Commissione d'Appello se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata. La Commissione d'Appello non può modificare in senso sfavorevole il provvedimento di primo grado.

Avverso le decisioni della Commissione d'Appello non è ammesso ulteriore reclamo.

La Commissione d'appello è competente in unico grado per i reclami che abbiano ad oggetto il tesseramento e per i reclami in materia di antidoping.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari, di primo e secondo grado, relativi al Torneo devono essere emanati entro il 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono i fatti contestati.

## ALLEGATO G

### SANZIONI

Le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento sono punite secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con le seguenti sanzioni: diffida, ammenda, squalifica, radiazione.

**Diffida:** consiste in un formale richiamo ad una più corretta osservanza delle norme che disciplinano il gioco del Calcio Storico Fiorentino e, per quanto attiene più in generale le feste e le tradizioni popolari fiorentine, delle disposizioni del presente Regolamento.

In riferimento al Calcio Storico la diffida ha una durata di tre partite disputate dal Colore di appartenenza, successive a quella in cui viene comminata. Nel caso in cui la diffida sia abbinata ad una squalifica, la durata della diffida decorre dalla partita successiva a quella nella quale è stata interamente scontata la squalifica. Il calciante diffidato che commette una nuova infrazione è sanzionato in maniera più grave. L'applicazione della conseguente sanzione più grave pone termine alla diffida.

**Ammenda:** consiste in una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dell'Associazione di Colore.

Tale sanzione è di regola recuperata dall'Amministrazione Comunale sul sostegno finanziario previsto per l'anno successivo. Sono recuperate sul sostegno finanziario dell'anno in corso le sanzioni amministrative previste per la ritardata comunicazione da parte della squadra, per non aver partecipato ad una manifestazione, o per avervi partecipato in forma ridotta o anomala, per il rifiuto ad entrare in campo o per il rifiuto di uscire dal campo a seguito di un'espulsione.

In caso di mancanza o insufficienza del sostegno finanziario ai fini del recupero della sanzione il Comune potrà intervenire diversamente, anche a valere su risorse logistiche o altre agevolazioni concesse dal Comune stesso.

La sanzione va da un minimo di Euro 2.500 (duemilacinquecento) ad un massimo di Euro 5.000 (cinquemila).

Per le fattispecie relative alla responsabilità oggettiva delle Associazioni di Colore per comportamento violento e sleale tenuto dai propri tifosi all'interno dello stadio (per es. lancio di oggetti, invasione di campo, lancio di petardi all'interno dello stadio) ovvero per la mancata restituzione di costumi la sanzione, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento dei danni subiti, va da un minimo di Euro 1.000 (mille) ad un massimo di euro 10.000 (diecimila)

**Squalifica per una partita:** il provvedimento si applica a carico del Calciante che violi una delle norme tecniche di gioco di riportate nell'Allegato D al presente Regolamento, salvo che la violazione commessa non comporti l'adozione di una sanzione più grave. In caso di espulsione dal terreno di gioco, si applica sempre la sanzione della squalifica per la prima partita successiva.

**Squalifica per uno o più Tornei:** il provvedimento si applica a carico del Calciante che si renda colpevole di comportamento di gioco pericoloso, scorretto e violento, nonché per comportamenti apertamente sleali, accertati prima, durante o dopo la partita, ovvero nel caso che, espulso dalle Figure d'Ordine, tardi o si rifiuti di uscire dal terreno di gioco.

**Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino:** il provvedimento si applica al Calciante che si sia reso colpevole di slealtà e manifesta vigliaccheria nei confronti di un avversario o di altra figura (Capitano o Alfiere), per comportamenti violenti verso una delle Figure d'Ordine, ovvero per reiterazione di comportamenti già sanzionati con la squalifica per uno o più Tornei.

**Radiazione per una squadra o parte di essa:** il provvedimento si applica nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi in campo, di effettiva non

presentazione al gioco o ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa. La medesima sanzione può essere applicata nei confronti di un Gruppo del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina o di parte di esso nel caso di comportamento apertamente sleale, di minaccia di non presentarsi ad una manifestazione, di effettiva non presentazione ad una manifestazione e/o di partecipazione in forma ridotta o anomala, tale da pregiudicare l'immagine della manifestazione stessa.

Le persone che rivestono i ruoli istituzionali delle Associazioni sono punibili a secondo della natura e la gravità della irregolarità accertata con le sanzioni previste dal presente allegato, che potranno essere aumentate, valutati i singoli casi, fino al doppio.

Allo stesso modo sono sanzionati i tesserati dei Colori che accedano al campo di gioco o comunque alle aree interdette in occasione della partita senza averne titolo.

Presso la segreteria della Commissione Disciplinare è istituito uno speciale schedario "provvedimenti disciplinari", dove saranno registrate tutte le sanzioni disciplinari nel rispetto delle disposizioni normative pro tempore vigenti in materia di tutela dei dati personali. Tale schedario è tenuto sotto la responsabilità della Commissione Disciplinare.

### **Provvedimenti straordinari**

1. Nel caso di incidenti di notevole gravità, quali, ad esempio l'invasione di campo, la sospensione di una partita per incidenti o scontri fra calcianti o altri fatti di simile tenore, la Commissione Disciplinare può sanzionare la squadra ritenuta responsabile con la sconfitta d'ufficio. Il ritiro di uno o più Calcianti di una squadra, quindi l'abbandono del Campo, che provochi direttamente o indirettamente la sospensione della partita, oltre alle sanzioni già enunciate prevede, nei confronti del Presidente, del Capitano e dell'Alfiere della Squadra, oltre che di ogni altra persona ritenuta compiutamente responsabile del fatto, la sospensione del tesseramento da un minimo di tre anni fino al ritiro definitivo del cartellino. Nel caso si ritengano ambedue le squadre responsabili dei gravi episodi sono entrambe squalificate dal Torneo in corso.

2. Qualora il Comune di Firenze sia costretto al rimborso agli spettatori del prezzo del biglietto d'ingresso a causa del rifiuto di una squadra ad entrare in campo o per altri suoi comportamenti che obblighino ad annullare o a sospendere la partita sarà effettuato recupero sulle risorse comunali destinate (ex art. 8 del Regolamento) all'Associazione o alle Associazioni responsabili. Restano ferme le ulteriori sanzioni previste in questi casi a carico dell'Associazione, delle relative figure istituzionali e/o dei Calcianti ritenuti responsabili.

3. Qualora un'Associazione di Colore decida di non partecipare al Torneo di San Giovanni senza valide motivazioni comunicate almeno sessanta giorni prima dell'inizio del Torneo stesso si procederà alla revoca della concessione della sede, dei campi e degli spazi utili alla preparazione dei calcianti.

4. Qualora siano accertati comportamenti o attività di un'Associazione di Colore o di un Gruppo del Corteo che violino la legge o comunque ritenuti lesivi dell'immagine della manifestazione e/o della Città, o dell'onorabilità dei propri iscritti, saranno adottati provvedimenti eccezionali quali la sospensione di tutto o parte del sostegno economico comunale, la revoca della concessione dei campi o degli spazi utili alla preparazione di Calcianti e Figuranti, e delle sedi.

5. La Commissione Disciplinare può adottare sanzioni nei confronti di un tesserato che col suo comportamento pubblico disonori il buon nome della città e della manifestazione, anche se non incorre in condanne penali.

Le presenti disposizioni hanno carattere disciplinare e resta ferma l'applicazione ai partecipanti al Torneo delle altre norme vigenti nell'ordinamento, in relazione alle responsabilità individuali dei medesimi.

A seguito della revoca della concessione di sede e campo di allenamento, il Presidente dell'Associazione colpita dalla sanzione potrà presentare al Consiglio per le Feste e le Tradizioni Fiorentine richiesta di riammissione al beneficio, e quindi istanza per la stipula di un nuovo accordo di concessione, motivando sulla base di elementi indice di chiaro ravvedimento da parte della stessa Associazione, suffragati anche dal cambiamento di tutti o parte dei soggetti che ricoprono le cariche istituzionali dell'Associazione. Il Consiglio delibera in proposito sulla base degli elementi presentati. La riammissione al beneficio della concessione non potrà comunque avvenire prima che sia trascorso almeno un anno dai fatti che hanno comportato la revoca. Nel periodo di revoca il Comune di Firenze potrà in ogni caso, ai fini della continuità della manifestazione, stipulare con l'Associazione un accordo di concessione che preveda il pagamento del canone senza applicazione di fattispecie agevolative.

L'Associazione di Colore i cui membri (calcianti e soggetti che ricoprono ruoli istituzionali) non siano incorsi in sanzioni per tre anni consecutivi beneficerà di uno sconto pari ad un Torneo da applicarsi sulla squalifica per più Tornei precedentemente comminata ad un proprio calciante.

## ALLEGATO H

### CONTROLLI ANTIDOPING TRA LE SOSTANZE INCLUSE NELLA LISTA WADA E RELATIVE SANZIONI

#### 1. Controlli effettuati al termine della gara

Il numero dei controlli da effettuare al termine di ciascuna gara del Torneo è deciso, nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento, di volta in volta dal Presidente del Calcio Storico, e comunque sarà uguale per ciascun Colore.

I calcianti da sottoporre ai controlli di cui all'art. 12 del presente Regolamento sono scelti in ciascuna delle squadre mediante sorteggio effettuato dal Presidente del Calcio Fiorentino o suo delegato alla presenza di un membro della Commissione Disciplinare. Sempre con sorteggio sarà composta una lista di riserva contenente i nomi di ulteriori calcianti da sottoporre a controllo in caso di indisponibilità per infortunio di uno o più dei calcianti estratti per l'antidoping. La sostituzione di uno o più dei calcianti estratti per il controllo con uno o più dei calcianti della lista di riserva può avvenire soltanto su decisione del Presidente del Calcio Storico Fiorentino o suo delegato, comunque seguendo l'ordine decrescente (dal primo all'ultimo) della lista stessa.

Può comunque essere sempre disposto, su indicazione del Presidente, il prelievo sul calciante sostituito nel controllo anche in altro momento e diversa sede, ove l'indisponibilità del medesimo calciante venga meno, purché entro le 72 ore dopo la fine della partita.

I nomi sorteggiati vengono comunicati al responsabile del prelievo e ai Presidenti o ai Capitani delle Associazioni di Colore. Tale comunicazione ha valore di convocazione per i calcianti sorteggiati. Il Calciante sorteggiato deve produrre, prima del prelievo, eventuali certificazioni mediche attestanti patologie e/o somministrazioni di farmaci e dichiarare l'eventuale assunzione di farmaci e/o altre sostanze.

I prelievi devono essere eseguiti in un locale attrezzato, fornito di acqua corrente e servizi igienici, e condotti con modalità a garanzia dell'interessato e che consentano un'eventuale seconda analisi di conferma nel caso di positività della prima analisi

In caso di accertata positività il risultato dell'analisi sarà comunicato, nel rispetto delle norme vigenti sulla tutela della privacy, all'interessato e alla Commissione di Disciplinare per l'avvio del procedimento di competenza.

Al Calciante sorteggiato che non si presenti al prelievo post partita e la cui assenza non sia giustificata da accertata indisponibilità per infortunio saranno comminate le seguenti sanzioni:

1) se non è mai risultato positivo a precedenti analisi

a) la prima volta due anni di squalifica dal gioco, comunque comprendenti almeno due Tornei di S. Giovanni;

b) la seconda volta tre anni di squalifica del gioco comunque comprendenti almeno tre Tornei di S. Giovanni;

c) la terza volta la Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino

2) se è stato in precedenza già sanzionato per positività al controllo antidoping

a) la prima volta tre anni di squalifica del gioco comunque comprendenti almeno tre Tornei di S. Giovanni;

b) la seconda volta la Radiazione dai ruoli del Calcio Fiorentino

Similmente le sanzioni di cui sopra saranno adottate nei confronti del Calciante che si presenti in ritardo tale da aver determinato l'opzione di scelta di un nominativo preso dall'elenco supplementare. Qualora il ritardo non pregiudichi la utile effettuazione e la effettiva rappresentatività dei prelievi e delle conseguenti analisi il calciante sarà sanzionato con la squalifica per una partita.

Viene considerato positivo al controllo antidoping il calciante i cui liquidi organici contengano una o più delle sostanze oggetto di controllo in prima analisi e confermate con la seconda analisi.

Comunque, la positività rilevata alla prima analisi comporta, in attesa del risultato della analisi di conferma, l'immediata sospensione cautelativa dell'interessato da tutte le gare o manifestazioni oggetto del presente Regolamento.

Le sanzioni che la Commissione Disciplinare potrà applicare in caso di positività a taluna delle sostanze o metodi vietati sono le seguenti:

PRIMA VIOLAZIONE: mesi 24 di squalifica

SECONDA VIOLAZIONE: mesi 36 di squalifica

TERZA VIOLAZIONE: squalifica a vita

Il periodo di squalifica comminato dalla Commissione Disciplinare decorre dalla sospensione cautelativa, comprendendo quindi anche l'intervallo temporale trascorso tra questa e la sanzione ufficiale.

A tutela di dati sensibili, prima dell'adozione dei provvedimenti di squalifica o radiazione per doping, la Commissione Disciplinare ne dà notizia esclusivamente all'interessato che potrà evitare l'emanazione del provvedimento presentando spontaneamente il ritiro dal ruolo di Calciante.

Non è ammessa la nuova iscrizione del Calciante che si sia ritirato per le ragioni di cui sopra fino a che non sarà trascorso un periodo pari al doppio della sanzione comminabile.

Il calciante squalificato che dimostri di aver concluso positivamente un programma di recupero dalla tossicodipendenza tenuto da una struttura pubblica ovvero accreditata, potrà chiedere alla Commissione Disciplinare la riduzione della sanzione fino ad un massimo di 6 mesi. Questa disposizione non si applica alla sanzione della squalifica a vita.

La squalifica a vita non può essere oggetto di alcun provvedimento clemenziale.

## **2. Controlli effettuati nei giorni precedenti alla gara**

Gli eventuali controlli che il Presidente del Calcio Storico dovesse disporre, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, nei giorni antecedenti alle gare avvengono anch'essi previo sorteggio, preventiva convocazione degli interessati tramite comunicazione al Presidente dell'Associazione di appartenenza, ed eventuale analisi di conferma nel caso di positività della prima analisi.

La mancata presentazione al controllo non giustificata da impedimento certificato da struttura pubblica o l'esito positivo del controllo stesso comportano la squalifica per tutte le gare del primo Torneo in programma.